

# COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

ordinanza/decreto n. **98** del **20/12/2011**

**Oggetto:** DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO PER L'ANNO 2012

## IL SINDACO

RAVVISATA la necessità, nel generale e pubblico interesse, di provvedere alla disciplina degli orari di apertura e chiusura per l'anno 2012 degli esercizi commerciali situati nel territorio comunale;

VISTI gli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 in materia di orari e aperture domenicali dei negozi;

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 15 del 17/05/2002, come modificata dall'ordinanza n. 28 dell'8/6/2004;

CONSIDERATO che il Comune di Vedano al Lambro fa parte del Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale "La Corona del Parco" e vista la deliberazione del Comitato di Gestione e di Indirizzo del Distretto Commerciale del 09/11/2010 che consente un massimo di 9 aperture domenicali;

SENTITE le organizzazioni di categoria, così come previsto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 114/1998;

PRESO ATTO del parere espresso da Confocommercio - Unione Commercianti di Monza e Circondario, pervenuto in data 20/12/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

## DISPONE

- 1) che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 250 metri quadri – nel corso dell'anno solare possono restare aperti:

ai sensi dell'art. 103 comma 5 lettere a), b) e c) della L.R. 6/2010:

- **nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;**
- **nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto e novembre, individuato nel giorno 25 novembre 2012;**
- **nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;**

ai sensi dell'art. 103 comma 5 lettera d) della L.R. 6/2010:

- **nelle cinque giornate domenicali e festive scelte in relazione alle esigenze locali:**
  - **venerdì 6 gennaio 2012**
  - **domenica 8 gennaio 2012**
  - **domenica 15 aprile 2012**
  - **sabato 2 giugno 2012**
  - **domenica 9 settembre 2012 (G.P. F1)**

ai sensi dell'art. 103 comma 9 della L.R. 6/2010:

- **domenica 28 ottobre 2012**
- **giovedì 1 novembre 2012**
- **domenica 11 novembre 2012**
- **domenica 18 novembre 2012**

- 2) **l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, fermo restando il limite delle 13 ore giornaliere, all'interno della fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 22.00;**

- 3) in base all'art. 13 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE (indipendentemente dalla superficie di vendita) devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. In particolare quando ricorrono due giornate festive consecutive, tale tipologia di esercizi possono rimanere aperti fino alle ore 13 della prima giornata festiva. Quando le giornate festive siano più di due, in applicazione del citato articolo 13, è fatto obbligo agli esercizi suddetti di rimanere aperti nella prima giornata festiva e facoltativamente fino alle ore 13 della seconda giornata festiva;
- 4) in ottemperanza all'art. 103, comma 4, L.R. n. 6 del 2/2/2010, non essendo consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive, per una maggiore ottimizzazione e completezza del servizio offerto, con la presente si deroga a tale divieto solo nelle cinque giornate domenicali e festive scelte in relazione alle esigenze locali. domenica 27 novembre e giovedì 6 gennaio;
- 5) Non sarà consentita per tutti gli esercizi commerciali l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

- **1 gennaio;**
- **25 aprile Pasqua;**
- **1 maggio;**

- 15 agosto;
- 25 dicembre pomeriggio;
- 26 dicembre;

**6) Tutti i negozi esercenti la vendita al dettaglio per i settori merceologici ALIMENTARE e NON ALIMENTARE siti sul territorio comunale osserveranno la seguente disciplina:**

- facoltà di scelta dell'orario di apertura e chiusura, per tutti i generi al dettaglio, nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00, non superando comunque il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere;
- è facoltativa l'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Viene concessa inoltre la possibilità per i *cessionari d'auto* di derogare l'obbligo della chiusura domenicale, previa comunicazione, nelle festività coincidenti con il lancio a livello nazionale di nuovi modelli di autovetture.

Ai sensi dell'art. 103 comma 3 della L.R. 2/2/2010, n. 6 il Comune ha facoltà - fermo restando il limite delle 13 ore giornaliere - di estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro nonché autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe al predetto orario di apertura mattutino.

**DISPONE ALTRESI'**

A tutti gli operatori del commercio di rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.


Le disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione del comma 16 dell'art. 103 e degli articoli 104 e 105 della L.R. 6/2010, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- g) rivendite di generi di monopolio;
- h) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- i) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- j) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale.

L'inosservanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione dell'art. 104 della L.R. n. 6/2010.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al capo II della propria precedente ordinanza n. 15 del 17/5/2002, come integrate dall'ordinanza n. 28 dell'8/6/2004, relative ai Pubblici Esercizi.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.



IL SINDACO  
dott. Renato Meregalli

*Renato Meregalli*